

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 30/04/2024

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 08/10/2018 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 49 delle 120 rate originariamente previste; a seguito dell'estinzione non è stata rimborsata la quota non goduta degli oneri sostenuti.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.856,52, oltre interessi legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: in via preliminare, con riferimento alla richiesta di rimborso di commissioni up front, il reclamo avrebbe dovuto essere inviato al soggetto originario che ha finanziato il cliente e pertanto il ricorso risulta inammissibile; sempre in via preliminare, sussiste il difetto di legittimazione passiva perché il contratto di finanziamento è stato originariamente stipulato con altro intermediario, il quale ha in seguito ceduto il credito (e non l'intero contratto); non ha dunque mai percepito le commissioni di cui il cliente chiede la restituzione (incassate a suo tempo dall'originario finanziatore), e non ha quindi mai acquistato la titolarità del lato passivo del rapporto per cui è causa, derivante dal contratto; in ogni caso, la richiesta avanzata dalla ricorrente appare infondata in quanto i costi oggetto di controversia non sono soggetti a rimborso,



essendo riferiti alla fase di conclusione del contratto, e non potendo quindi essere considerati costi non goduti per estinzione anticipata del rapporto e dunque, non sono soggetti a rimborso, quanto meno da parte del cessionario del credito; successivamente alla sentenza Lexitor è intervenuta la sentenza della CGUE del 09/02/2023, i cui principi possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie; a prescindere dalla validità o meno della sentenza Lexitor, il conteggio estintivo in forza del quale la cliente ha effettuato il pagamento del dovuto è stato redatto sulla base del contratto, le cui clausole sono state da lei approvate accettando di disciplinare il diritto al rimborso di eventuali commissioni secondo le modalità definite nel contratto; nel contratto e nel SECCI sono chiaramente indicate le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125 sexies TUB e, precisamente, sono illustrati anche gli oneri non rimborsabili al cedente in caso di estinzione anticipata, ossia le “commissioni di distribuzione”, le “commissioni intermediario finanziario”, e gli “oneri erariali”.

L'intermediario chiede, pertanto, di rigettare il ricorso perché infondato.

Parte ricorrente, in sede di repliche, afferma che: l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva è infondata perché l'intermediario resistente è il soggetto che ha materialmente incassato la somma versata per estinguere anticipatamente il finanziamento; la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor, ha efficacia diretta, prevalente e vincolante per l'ordinamento italiano come chiarito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che il contratto in esame è stato sottoscritto dal ricorrente con altro intermediario che ha successivamente ceduto al primo il credito derivante dal contratto, ma non l'intero rapporto contrattuale.

Si rammenta che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 6816/2018, con riguardo alla legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione dei costi non maturati relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, ha osservato che la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il fatto del pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento.

Fonte del credito, cioè, è l'indebito che sorge quando, per estinguere il finanziamento, l'intermediario richiama – in base al conteggio estintivo – il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell'art. 125-sexies T.U.B.; è dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente.

Ne consegue che il soggetto tenuto alla restituzione non può che essere l'*accipiens*, ossia colui che riceve il pagamento.

Il Collegio rileva che, nel caso di specie, il conteggio estintivo in atti è stato emesso dall'intermediario convenuto, a cui pure era intestato il conto corrente di destinazione delle somme da versare per l'estinzione anticipata del finanziamento: l'eccezione preliminare proposta, pertanto, è da respingere perché infondata.

Nel merito la controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125- sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione



del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale *"l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*. In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117/1° Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art.11 octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le *"disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti"*, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato



conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11 octies, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art.125 sexies TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che *"i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato"* e che, *"ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

In conclusione, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, il Collegio reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 506,21 (da arrotondare in € 506,00) come risulta dalla seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.883,33	Tasso di interesse annuale	7,80%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	167,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/12/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,73%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria				450,00	Upfront	38,73%	174,28		174,28
Provvigioni interm. del credito				561,00	Recurring	59,17%	331,93		331,93
Totale									506,21

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo indicato in tabella non corrisponde a quanto domandato dalla ricorrente, poiché quest'ultima applica in modo non corretto il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 506,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA